

FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



# Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 22 agosto 2023

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari, decide:

I prodotti fitosanitari

Nemagreen (W-5810)

Nematop (W-5950)

Galanem (W 6336)

Meginem Pro (W 6336-1)

Meganem (W 6336-2)

Bio Garden Älchen gegen Dickmaulrüssler-Larven (W 6336-3)

Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Dickmaulrüsslerlarven (W 6336-4)

Dickmaulrüssler-Nematoden (W 6336-5)

BIOHOP NemaGAL (W 6336-6)

Biorga Contra Nematoden gegen Dickmaulrüssler (W 6336-7)

Larvanem (W-7032)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

1 RS 916.161

2023-2410 FF 2023 1939

### Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura	organismo nocivo	modulia di approduzione	Condition
In generale	Popillia japonica	Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2	1, 2, 3, 4, 5
Coltivazione di bacch	e		
In generale	Popillia japonica	Dosaggio: 1 millione di nematodi/m²	1, 2, 3, 4, 5
Coltivazione piante ornam.			
In generale	Popillia japonica	Dosaggio: 1 millione di nematodi/m²	1, 2, 3, 4, 5
Campicoltura			
In generale	Popillia japonica	Dosaggio: 1 millione di nematodi/m²	1, 2, 3, 4, 5
Orticoltura			
In generale	Popillia japonica	Dosaggio: 1 millione di nematodi/m²	1, 2, 3, 4, 5
Viticoltura			
In generale	Popillia japonica	Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2	1, 2, 3, 4, 5
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) OPD			
In generale	Popillia japonica	Dosaggio: 1 millione di nematodi/m²	1, 2, 3, 4, 5
Selvicoltura			
In generale	Popillia japonica	Dosaggio: 1 millione di nématodi/m²	1, 2, 3, 4, 5, 6
Superfici non coltive			
In generale	Popillia japonica	Dosaggio: 1 millione di nematodi/m²	1, 2, 3, 4, 5, 6

#### Condizioni d'uso

- 1 Applicare se la temperatura del suolo è di almeno 10°C.
- 2 Non trattare alla luce diretta del sole, bensì la sera o con tempo coperto.
- 3 Dopo l'applicazione mantenere il suolo umido per alcuni giorni.
- 4 Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
- 5 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.
- 6 Applicazione in conformità ai divieti e alle restrizioni applicabili ai sensi dell'Allegato 2.5 dell'Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ChemRRV; RS 814.81).

## Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

## Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

24 agosto 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Il Direttore, Hans Wyss